



BNL
GRUPPO BNP PARIBAS



Regione Lombardia



QUESITI E RISPOSTE – Made In Lombardy

DOMANDA DI INTERVENTO FINANZIARIO e BUSINESS PLAN

- E' possibile trasmettere la domanda via internet o attraverso un canale telematico? *No, la presentazione della domanda di intervento finanziario deve avvenire in forma cartacea. La domanda, corredata di business plan e di tutta l'altra documentazione utile/obbligatoria, dovrà essere presentata in duplice copia presso uno degli sportelli BNL presenti sul territorio della Regione Lombardia (il cui elenco è reperibile sui siti: www.industria.regione.lombardia.it , www.regione.lombardia.it – sezione programmazione comunitaria 2007-2013, www.finlombarda.it , www.bnl.it , www.artigiancassa.it). Con esclusivo riferimento al business plan, si richiede inoltre la trasmissione di una copia informatica dello stesso al seguente indirizzo mail: madeinlombardy@finlombarda.it avendo cura di indicare nell'oggetto la denominazione dell'impresa e la seguente dicitura "BP – MIL".*
- E' previsto un termine massimo entro il quale presentare la domanda di intervento finanziario? *No, le domande verranno accolte fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili secondo l'ordine di ricezione delle domande stesse presso gli sportelli BNL, salva eventuale comunicazione della sospensione dei termini di presentazione.*
- E' necessario essere già clienti di BNL per fare domanda? *No. L'iniziativa è rivolta a tutte le imprese che intendano avviare nuovi programmi di investimento, coerenti con quanto previsto nell'avviso, e abbiano l'esigenza di finanziarli.*
- E' possibile presentare il business plan in un formato diverso da quello reso disponibile da Finlombarda? *Sì, è possibile presentare il business plan (comunque obbligatorio) in un formato proprio, che sviluppi e dettagli le proiezioni dell'impresa per l'anno in corso ed i successivi 4 anni del piano di investimento. I contenuti minimi del business plan sono indicati al punto 7) del modulo di domanda di accesso all'iniziativa.*

DOMANDA DI CONTRIBUTO PER LA REDAZIONE DEL BUSINESS PLAN (VOUCHER)

- Il costo sostenuto per la predisposizione del business plan è interamente rimborsabile? *No, è previsto un limite del 75% delle spese sostenute fino ad un importo massimo di 4.000 euro.*
- Quale documentazione occorre presentare per ottenere il voucher/contributo? *Dovrà essere presentata copia della fattura quietanzata, copia del contratto di fornitura del servizio o dell'offerta accettata del fornitore, copia della documentazione comprovante l'avvenuto pagamento della fattura (copia del bonifico o dell'assegno e copia dell'estratto contro bancario da cui si evince l'addebito del bonifico o dell'assegno). Tale documentazione dovrà essere prodotta già in fase di presentazione della domanda di accesso all'iniziativa e, in seguito al decreto di concessione del voucher da parte di Regione Lombardia, la fattura dovrà essere annullata dall'impresa indicando altresì che trattasi di "Spesa agevolata per € _____ a valere sul POR FESR Lombardia 2007-2013".*
- E' possibile ottenere il voucher nel caso di pagamento in contanti della fattura relativa alla predisposizione del business plan? *No, occorre che il pagamento sia effettuato tramite bonifico bancario o assegno, in modo che vi sia tracciabilità dello stesso.*
- E' finanziabile il costo sostenuto per la redazione del business plan da personale specializzato della propria impresa? *No, non sono rimborsabili i costi interni dell'azienda sostenuti per la predisposizione del documento.*

- L'ammissione al contributo/voucher è condizionata all'approvazione della domanda di intervento finanziario? *No, per ottenere il voucher deve essere stata presentata la domanda di intervento finanziario, ma i due iter di concessione sono separati. Il voucher viene assegnato dalla Regione Lombardia, una volta verificata la sussistenza dei requisiti di ammissibilità di cui ai punti n. 1 e 2 dell'art. 7 dell'Avviso Pubblico. L'intervento finanziario viene invece deliberato, ciascuno per la propria parte, dai cofinanziatori (BNL 80%, Finlombarda 20%). E' pertanto possibile che, per una domanda, a seguito dell'istruttoria sviluppata, venga concesso il contributo voucher ma non il successivo finanziamento.*

REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

- Quali tipi di imprese possono accedere ai finanziamenti? *Sono ammesse le ditte individuali e tutte le società in qualsiasi forma costituite (società di persone, società di capitali, cooperative).*
- Un consorzio che ha per oggetto esclusivamente lo sviluppo per tutto il distretto dei progetti di ricerca & sviluppo e/o di nuovi prodotti/processi, ripartendone poi i costi tra i consorziati, può accedere ai finanziamenti? *No, in quanto lo strumento sostiene gli investimenti aventi le caratteristiche di cui all'art. 5 dell'Avviso Pubblico posti in essere da imprese manifatturiere. Un consorzio avente come oggetto lo sviluppo di progetti di ricerca & sviluppo per i propri consorziati non rispetta tale vincolo.*
- Un consorzio che invece svolge una attività manifatturiera propria può accedere ai finanziamenti? *Sì qualora sia iscritto al Registro Imprese e, pertanto, si configuri quale società consortile, facendo salvi, ovviamente gli altri vincoli previsti nell'Avviso Pubblico.*
- Possono accedere ai finanziamenti le società che sono, anche solo parzialmente, partecipate da un ente pubblico? *Sì, fermi restando i requisiti di ammissibilità previsti ai punti n. 1 e 2 dell'art. 7 dell'Avviso Pubblico.*
- Cosa si intende per settore manifatturiero? *Per settore manifatturiero si intendono tutte le attività indicate nelle tabelle ATECO 2007 al punto "C – Attività Manifatturiere". Non possono tuttavia accedere agli interventi finanziari le imprese operanti nei settori di cui all'Allegato 1 dell'Avviso Pubblico.*
- Su quali parametri viene effettuata la distinzione tra Piccola e Media Impresa (PMI) e Grande Impresa (GI)? *Premesso che la valutazione dei parametri dimensionali dell'impresa richiede una disamina articolata in funzione dei criteri elencati all'Allegato I del Regolamento (CE) n. 800/2008, a titolo meramente esemplificativo è da intendersi PMI l'azienda "autonoma" che occupa meno di 250 persone, il cui fatturato non supera i 50 milioni e/o il totale attivo è inferiore ai 43 milioni di euro. Qualora però l'azienda sia "associata" o "collegata" con altre, i dati dimensionali di singole imprese devono essere cumulati tra loro nei modi indicati dal menzionato Regolamento. Anche per la definizione di persone occupate nell'impresa (i c.d. effettivi) occorre fare riferimento ai criteri del Regolamento. Se ne raccomanda pertanto una attenta lettura.*
- Perché bisogna dichiarare a quale categoria si appartiene (PMI o GI), visto che l'Avviso Pubblico ammette la presentazione della domanda da parte di imprese di qualsiasi dimensione? *La dichiarazione sulla dimensione della propria impresa è essenziale ai fini dell'applicazione dei differenti criteri per la determinazione dell'intensità dell'aiuto alle imprese (il cui limite comunitario è pari, sino al 31.12.2010 - salvo proroga - a euro 500.000); inoltre nel caso di una GI occorre anche, ai fini dell'ammissibilità, che:*
 - *in caso di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, vi sia la previsione di una massimizzazione dello sviluppo economico locale e un impegno ad integrare la propria attività a livello locale;*
 - *in caso di innovazione dei processi e dell'organizzazione nei servizi, che la GI collabori con delle PMI nell'attività sovvenzionata;*
 - *la distinzione tra PMI e GI è infine è opportuna anche perché cambia la definizione di impresa in difficoltà (cfr. risposte successive.*
- Quando una Grande Impresa (GI) è da intendersi in difficoltà? *In base al "punto 2.1 degli orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà" si definisce in difficoltà un'impresa che si trovi in uno dei seguenti casi: a) nel caso di società a responsabilità limitata, qualora abbia perso più della metà del capitale sociale e la perdita di più di un quarto di tale capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, o b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società*

qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, e la perdita di più di un quarto del capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, o c) per tutte le forme di società, qualora ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei loro confronti di una procedura concorsuale per insolvenza. Indipendentemente da tali requisiti un'impresa può comunque essere considerata in difficoltà in particolare quando siano presenti i sintomi caratteristici di un'impresa in difficoltà, quali il livello crescente delle perdite, la diminuzione del fatturato, l'aumento delle scorte, la sovracapacità, la diminuzione del flusso di cassa, l'aumento dell'indebitamento e degli oneri per interessi, nonché la riduzione o l'azzeramento del valore netto delle attività.

- Quando una Piccola e Media Impresa (PMI) è da intendersi in difficoltà? Ai sensi dell'art.1, comma 7, del Regolamento (CE) n.800/2008 per impresa in difficoltà si intende una PMI che soddisfa le seguenti condizioni: a) qualora, se si tratta di una società a responsabilità illimitata, abbia perduto più della metà del capitale sottoscritto e la perdita di più di un quarto di detto capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, oppure qualora, se si tratta di una società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, abbia perduto più della metà del capitale, come indicato nei conti della società, e la perdita di più di un quarto di detto capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, b) indipendentemente dal tipo di società, qualora ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei loro confronti di una procedura concorsuale per insolvenza.
- Se un'impresa ha una sede operativa in Lombardia, può richiedere l'intervento per finanziare un programma di investimento da realizzare in un'altra Regione? No, il programma di investimento deve essere realizzato in una sede operativa sita sul territorio della Regione Lombardia.
- Se l'impresa non ha alcuna sede operativa in Regione Lombardia, ma intende aprirla contestualmente alla realizzazione del programma di investimento, può accedere all'iniziativa? No, occorre che alla data di presentazione della domanda l'impresa abbia già una sede operativa in Lombardia.
- E' possibile richiedere l'intervento finanziario Made in Lombardy qualora l'impresa abbia già ottenuto, a copertura di altri programmi di investimento diversi da quello in oggetto, delle agevolazioni a valere su fondi pubblici? Sì, purché rispetti i limiti imposti dalla normativa per gli aiuti di importo limitato di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 giugno 2009, sino al 31.12.2010, ed i limiti di cui alla normativa 'de minimis' successivamente a tale ultima data.
- Ma tutto l'importo dell'intervento finanziario sarà considerato "aiuto"? No, nel caso specifico saranno da considerarsi quali aiuti il valore nominale del voucher (per l'intero importo) e la garanzia (in termini di ESL) prestata dalla Regione Lombardia sino ad un massimo dell'80% di ogni singolo intervento finanziario (l'importo dell'aiuto viene in tal caso calcolato, ai sensi della normativa per gli aiuti di importo limitato di cui al precedente quesito, attualizzando per tutta la durata dell'intervento finanziario l'applicazione di una commissione figurativa che varia in funzione del rating attribuito all'impresa).
- L'intervento finanziario Made in Lombardy è cumulabile con altri interventi finanziari concessi, sotto qualsiasi forma, a valere su fondi pubblici? No, non è cumulabile con altri interventi finanziari concessi sotto qualsiasi forma sulle medesime spese ammesse. Tale divieto non sussiste per gli interventi che non costituiscono aiuto di stato quali quelli previsti dalla Tremonti-Ter (ex art.5 del decreto legge 1 luglio 2009, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.102).

INTERVENTO FINANZIARIO

- Qual è la principale caratteristica dell'intervento finanziario "Made in Lombardy"? L'intervento finanziario Made in Lombardy si caratterizza per una totale assenza di garanzie reali, nonostante la durata possa arrivare sino a 10 anni.
- Quali sono le principali caratteristiche della tipologia di intervento finanziario "subordinato/ibrido"? L'intervento finanziario subordinato/ibrido, oltre a non essere assistito da garanzie reali, presenta anche un vincolo di subordinazione rispetto al debito bancario, sia in caso di rimborso che di liquidazione. Trattasi quindi di una tipologia di intervento finanziario che comporta maggiori rischi per i cofinanziatori e che si posiziona a metà strada

tra il capitale di rischio e quello di debito. Vista la maggiore complessità dell'intervento finanziario, lo stesso sarà riservato a quelle realtà imprenditoriali maggiormente strutturate e previo confronto con la Banca.

- Da quali garanzie è assistito l'intervento finanziario "Made In Lombardy"? E' assistito da una garanzia gratuita rilasciata dalla Regione Lombardia a valere su fondi comunitari (FESR) sino a un massimo dell'80% di ogni singolo intervento finanziario ed entro un massimale di 33 milioni di euro sull'intero portafoglio di 500 milioni euro di finanziamenti. Inoltre, in sede di istruttoria, in casi particolari potranno eventualmente essere richieste delle garanzie personali di firma (rilasciate da persona fisica, società e/o consorzi di garanzia fidi) a sostegno dell'operazione. In ogni caso non potranno essere richieste garanzie reali, bancarie, assicurative.
- Che differenza c'è tra rimborso "bullet" e "amortizing"? La tipologia di rimborso "bullet" (possibile per il solo intervento finanziario "subordinato/ibrido") prevede il rimborso del capitale in un'unica soluzione alla scadenza del prestito con il pagamento periodico dei soli interessi. Nel caso del rimborso "amortizing", invece, la quota capitale e la quota interessi devono essere corrisposte semestralmente alle scadenze periodiche fisse del 31 maggio e del 30 novembre).
- E' possibile prevedere un periodo di preammortamento? Sì. Ferma la durata complessiva massima di 10 anni, alla durata dell'intervento finanziario potrà essere aggiunto:
 - un periodo di preammortamento "tecnico" necessario per portare la scadenza della prima rata alle menzionate scadenze fisse;
 - un periodo di preammortamento "effettivo" della durata massima di un anno.
- Quali sono i tassi applicati all'intervento finanziario? Nel caso di tasso variabile, questo sarà parametrato all'euribor a 6 mesi. Nel caso di tasso fisso, all'Irs corrispondente alla durata dell'intervento finanziario. Gli spread massimi applicati saranno invece compresi, in base al rating assegnato all'impresa richiedente in sede di istruttoria e alla durata, tra l'1,25% e il 2,90% per il finanziamento chirografario, tra l'1,50% e l'1,75% per il finanziamento subordinato/ibrido che, però, è riservato ad aziende con un elevato merito creditizio.
- Entro quanto tempo le imprese devono firmare il contratto di intervento finanziario? Entro e non oltre il 60° giorno decorrente dalla data di comunicazione da parte di BNL della concessione dell'intervento finanziario da parte dei cofinanziatori.
- Durante l'ammortamento dell'intervento finanziario, vi saranno obblighi informativi? Sì, l'impresa si impegnerà a produrre periodicamente ai cofinanziatori dei resoconti attestanti lo stato di realizzazione e l'andamento delle attività, eventuali ritardi o anticipi ed il raggiungimento degli obiettivi, ecc. nonché copia dei bilanci (qualora vi sia obbligo di deposito degli stessi).
- E' prevista la possibilità di estinzione anticipata dell'intervento finanziario? Sì, previo il consenso dei soggetti finanziatori.

PROGRAMMA DI INVESTIMENTO E SPESE AMMISSIBILI

- All'art. 4.3 dell'Avviso Pubblico si dice che "Ogni singolo intervento finanziario dovrà coprire almeno il 60% (sessanta per cento) del fabbisogno finanziario dell'intero programma di investimento". Che cosa si intende esattamente? Potranno essere finanziati per una percentuale ricompresa tra il 60% e il 100% i soli costi ammissibili relativi all'intero programma di investimento. Qualora ad esempio venga richiesto:
 - di finanziare per € 500.000 un programma di investimento che comporta costi complessivi per € 1,5 milioni e costi ammissibili per € 1 milione, la percentuale sarebbe pari al 50% e la domanda di intervento finanziario verrebbe pertanto respinta in quanto non corretto l'importo richiesto in rapporto con quanto indicato nell'Avviso Pubblico;
 - di finanziare per € 2 milioni un programma di investimento che comporta costi complessivi per € 2,5 milioni e costi ammissibili per € 1,8 milioni, l'intervento finanziario verrebbe valutato nel merito per il minore importo di € 1,8 milioni con una percentuale pari al 100%.
- Su quale importo vanno calcolate le percentuali indicate ai punti 5, 6 e 7 (pari rispettivamente al 5%, al 10% e al 25%) del paragrafo 5.2 dell'Avviso Pubblico? La base di calcolo è data dalla somma di tutte le spese ammissibili risultanti ai punti da 1 a 7.

- Nel caso in cui vi siano alcune spese non ammissibili, queste devono essere comunque indicate? Sì, tutte le spese del programma di investimento, espresse al netto dell'IVA, vanno dichiarate al paragrafo 2.2 della domanda di intervento finanziario in questo modo:
 - nei punti da 1 a 7, vanno indicate tutte le spese ammissibili per loro natura e con i rispettivi limiti percentuali indicati al paragrafo 5.2 dell'Avviso Pubblico (pari rispettivamente al 5%, al 10% e al 25% per i punti 5, 6 e 7);
 - nei punti da 8 in poi, vanno invece indicate le spese che, per natura, non sono ammissibili o che eccedono i limiti percentuali indicati al paragrafo 5.2 dell'Avviso Pubblico.
- E' finanziabile un programma di investimento che consista nella acquisizione di un macchinario aggiuntivo, con le medesime caratteristiche di quelli esistenti, al solo scopo di aumentare la capacità produttiva in termini esclusivamente quantitativi? No, quando si parla al punto 1 del paragrafo 5.2 dell'Avviso Pubblico di "sviluppo della capacità produttiva", è richiesto che il nuovo programma di investimento apporti quanto meno un sensibile miglioramento in termini di qualità del prodotto o di maggiore efficienza riferita all'intero processo produttivo, che potrà poi essere accompagnato anche da una crescita in termini quantitativi della produzione. Non deve trattarsi pertanto di semplici interventi di routine e/o di manutenzione e/o di semplice sostituzione di macchinari giunti alla fine della propria vita utile.
- E' finanziabile un programma di investimento che preveda l'introduzione di modifiche migliorative a prodotti/linee di produzione/processi di fabbricazione e servizi esistenti? Sì, qualora le modifiche non siano di routine o periodiche. A tal fine si chiarisce che l'innovazione di processo, per essere considerata tale, deve prevedere l'applicazione di un metodo di produzione nuovo o sensibilmente migliorato.
- E' finanziabile la realizzazione di un sistema di logistica avanzata basato su RFID (Radio Frequency Identification)? Sì, in quanto l'intervento si traduce in un'innovazione di processo.
- L'acquisto di un impianto per ridurre le spese energetiche (es. fotovoltaico sul tetto del capannone) rientra tra i programmi di investimento finanziabili? No, in quanto l'efficientamento del ciclo produttivo sarebbe dipendente dall'utilizzo di fattori produttivi aventi costo inferiore e non dall'introduzione di modifiche nel ciclo di produzione.
- L'acquisto di una partecipazione di controllo o di un ramo d'azienda di un fornitore o di un competitor al fine di perseguire lo sviluppo aziendale o il raggiungimento di economie di scala, rientra tra le fattispecie di programmi di investimento finanziabili? No, il programma di investimento deve prevedere un investimento diretto del richiedente. Con riferimento a tali spese si consiglia di verificare la compatibilità del programma di investimento con il bando regionale Frim (Fondo di Rotazione per l'Imprenditorialità).
- E' possibile fare una domanda di intervento finanziario per una parte di un progetto più ampio? Sì, ma solo se tale parte di progetto ha una sua autonomia ed è conforme agli obiettivi del bando.
- In base a quanto indicato al punto 7 del paragrafo 5.2 dell'Avviso Pubblico, sono da considerarsi ammissibili i costi relativi alla costruzione di un nuovo stabilimento/fabbricato/capannone destinato esclusivamente al nuovo programma di investimento? No, sono ammissibili unicamente, nel limite del 25% del totale delle spese ammissibili, le spese di ristrutturazione di immobili già esistenti, ossia immobili che alla data di presentazione della domanda risultino già regolarmente iscritti sia al Catasto che all'Ufficio del Registro.
- Le "spese generali e altri costi di esercizio" indicati al punto 6 del paragrafo 5.2 dell'Avviso Pubblico, vanno dettagliate? No, sia in sede di presentazione della domanda che in sede di rendicontazione tali spese non vanno dettagliate e possono pertanto essere riconosciute nella misura massima del 10% delle spese ammissibili.
- E' possibile presentare più di una domanda di intervento finanziario per differenti programmi di investimento? L'Avviso pubblico non esclude tale possibilità. Tuttavia occorre rispettare il limite comunitario degli aiuti alle imprese. In tal caso, comunque la concessione degli interventi finanziari terrà conto nel merito degli impegni complessivamente assunti dall'impresa.
- E' possibile richiedere l'intervento finanziario per un programma già avviato o completato? No, i programmi di investimento devono essere obbligatoriamente avviati in una data successiva a quella di presentazione della domanda.

- Entro quanto deve essere avviato il programma di investimento? *Il programma di investimento deve essere avviato al massimo entro 30 gg. dalla data di sottoscrizione del contratto di intervento finanziario. In mancanza i cofinanziatori si riservano la facoltà di risolvere il contratto di intervento finanziario, previa specifica valutazione. A tal fine, la data di avvio del programma di investimento si intenderà quella della prima fattura di spesa – anche non quietanzata – inerente il programma medesimo, oppure, in caso di spese interne, mediante un estratto della contabilità aziendale che ne comprovi l'effettivo sostenimento.*
- Entro quanto deve essere completato il programma di investimento? *Entro ventiquattro mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto di intervento finanziario da parte dell'impresa.*

EROGAZIONE DELL'INTERVENTO FINANZIARIO

- Quali sono le modalità di erogazione? *A fronte di rendicontazione di spesa a mezzo di autocertificazione ex d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 comprovante l'avvenuto avvio del programma di investimento ed il sostenimento di un importo non inferiore al 30% dell'investimento ammesso, si procederà all'erogazione di una quota pari al 70% dell'intervento finanziario concesso. Entro 30 giorni dal completamento del programma di investimento e dall'avvenuto sostenimento dell'intero importo di spesa, l'impresa dovrà produrre: 1) una breve relazione illustrativa dell'investimento realizzato; 2) la rendicontazione finale delle spese sostenute sotto forma di autocertificazione ai sensi del d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000; 3) una certificazione di un professionista iscritto all'Albo dei Revisori dei Conti attestante la veridicità delle spese effettuate, la loro liquidazione, il loro annullamento da parte dell'impresa indicando altresì che la spesa è oggetto di garanzia tramite il "Fondo di Garanzia Made in Lombardy". Finlombarda procederà quindi a verificare la correttezza formale della documentazione e la rispondenza delle spese al programma di investimento presentato, richiedendo, qualora lo ritenga opportuno, di avere visione dell'originale delle fatture, apponendo in tal caso anche il proprio annullamento sulle stesse. A fronte di esito positivo delle verifiche, si procederà all'erogazione della quota a saldo pari al 30% dell'intervento finanziario concesso. Le imprese avranno l'obbligo di conservazione della documentazione originaria per 10 anni dalla erogazione del finanziamento.*
- Il professionista iscritto all'albo dei revisori dei conti che certifica le spese può essere un dipendente o amministratore della società beneficiaria? *No, configurandosi tale fattispecie quale conflitto di interessi.*
- Il professionista iscritto all'albo dei revisori dei conti che certifica le spese può essere un sindaco o revisore della società beneficiaria? *Sì, trattandosi in entrambi i casi di organi societari deputati al controllo ed indipendenti rispetto alla società medesima.*
- L'intervento finanziario potrà essere erogato anche in un'unica soluzione? *Sì, producendo tutta la documentazione prevista per l'erogazione a saldo.*
- Cosa accade qualora non venisse portato a termine il programma di investimento? *La mancata realizzazione del programma di investimento per almeno il 70% del costo complessivo del programma di investimento ammesso, costituirà causa di risoluzione del contratto di intervento finanziario. In caso di realizzazione parziale, comunque superiore al 70%, l'intervento finanziario potrà essere proporzionalmente rideterminato, sempre che ne siano garantite le caratteristiche e venga mantenuta la rispondenza alle finalità poste dall'Avviso Pubblico e dagli obiettivi sostanziali del programma medesimo.*
- Cosa accade qualora, pur avendo completato il programma di investimento, le spese risultino inferiori a quanto preventivato? *Qualora l'importo delle spese rendicontate dovesse risultare inferiore all'importo del programma di investimento ammesso, l'intervento finanziario verrà proporzionalmente ridotto, fermo restando quanto indicato al punto precedente.*